



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 04-05-2021 n. 51

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER L'ANNO 2021 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

L'Anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di maggio alle ore 19:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Sindaco, sig. Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio e tributi, sig.ra Lorena Marzialetti, formula, alla Giunta Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- ñ l'art. 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, testualmente recita *"La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate"*;
- ñ ai sensi del successivo art. 2, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 507/93, i Comuni italiani, ai fini dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Diritti PP.AA.), sono ripartiti in diverse classi, sulla base delle dimensioni demografiche rilevate al 31/12 del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;
- ñ per quanto riportato nel suddetto comma 1, dell'art. 2, il Comune di Montegiorgio viene collocato nella Classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti;

RICORDATO come:

- ñ il presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/93, sia costituito dalla *"1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"*;
- ñ *"Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità"*;

EVIDENZIATO, inoltre:

- ñ che il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari comunali, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche;
- ñ che il servizio PP.AA. deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo;
- ñ che per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PREMESSO, inoltre, che:

- ñ il predetto Decreto Legislativo n. 507 (G.U. n. 288 del 09/12/1993), al Capo II, disciplina, tra l'altro, la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche da applicarsi ai cespiti imponibili da parte dei Comuni e delle Province;
- ñ la *ratio* della norma in discorso trova il suo fondamento nella limitazione per la collettività, derivante dall'occupazione di una data area pubblica da parte del privato, determinandone il ridotto godimento di quello spazio occupato. Tale limitazione, secondo il Legislatore, deve essere oggetto di tassazione;
- ñ la descritta riforma del prelievo tributario ai fini TOSAP fa seguito alla disciplina già contenuta negli articoli 192 e seguenti del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, denominato Testo Unico per la Finanza Locale;

CONSIDERATO che:

- ñ l'art. 38, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, testualmente recita *"1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio"*;
- ñ l'art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che *"la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio"*;
- ñ l'art. 40 del citato Decreto Legge 507/93 dispone in merito al regolamento ed alle tariffe: *"1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. 3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. 4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo"*;
- ñ l'art. 42 del D.Lgs. n. 507/93 statuisce la classificazione delle occupazioni, determinando: *"1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:*
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, **aumentata del 20 per cento**.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, **sono classificate in almeno due categorie**. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate **in ragione del 10 per cento**. Per le occupazioni realizzate con installazioni di **attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq**.

6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. **La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima**;

ñ l'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997, a mente del quale "le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

l) fino a 20.000 abitanti, [euro 0,77] per utenza";

ñ tale normativa, originariamente prevista per il Cosap, è applicabile anche alla TOSAP per effetto dell'art. 63, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 446/1997, laddove si afferma che "per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

ñ ai sensi del successivo art. 43, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 507/93, i Comuni italiani, ai fini della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), sono ripartiti in diverse classi, sulla base delle dimensioni demografiche rilevate al 31/12 del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ñ per quanto riportato nel suddetto comma 1, dell'art. 43, il Comune di Montegiorgio viene collocato nella Classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti;

CONSIDERATO, sul punto, che la richiamata legislazione nazionale di disciplina dell'ICP, dei Diritti sulle PPAA e della TOSAP, contenuta nei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, è stata completamente abrogata a norma dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019;

EVIDENZIATO, conseguentemente, che la citata Legge di bilancio dello Stato n. 160/2019 ha, sostanzialmente, riscritto il quadro giuridico riguardante la disciplina e l'applicazione dei prelievi sino ad ora vigenti, introducendo il **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO)** che deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane (cfr. art. 1, comma 816, L. 160/2019);

TENUTO CONTO, pertanto, che la nuova disciplina riguardante le occupazioni di suolo pubblico e/o di esposizione e divulgazione dei messaggi pubblicitari, anche tramite l'affissione di manifesti, è contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, sommariamente statuisce:

- ñ all'art. 1, comma 816: **“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”**;
- ñ all'art. 1, comma 817: **“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”**;
- ñ all'art. 1, comma 819: **“IL PRESUPPOSTO DEL CANONE È: A) L'OCCUPAZIONE, ANCHE ABUSIVA, DELLE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEGLI ENTI E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO; B) LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, ANCHE ABUSIVA, MEDIANTE IMPIANTI INSTALLATI SU AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEGLI ENTI, SU BENI PRIVATI LADDOVE SIANO VISIBILI DA LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE, OVVERO ALL'ESTERNO DI VEICOLI ADIBITI A USO PUBBLICO O A USO PRIVATO”**;
- ñ all'art. 1, comma 820: **“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”**;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ñ all'art. 1, comma 821: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degl*

i

articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

ñ all'art. 1, comma 823, viene individuato **IL SOGGETTO PASSIVO**: **“IL CANONE È DOVUTO DAL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE OVVERO, IN MANCANZA, DAL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OCCUPAZIONE O LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI IN MANIERA ABUSIVA; PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, È OBBLIGATO IN SOLIDO IL SOGGETTO PUBBLICIZZATO”;**

ñ all'art. 1, comma 824: *“Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) [occupazione suolo pubblico], il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma*
pari
a
venti
annualit

à

”.

;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ñ all'art. 1, comma 825: *“Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b) [pubblicità e affissioni], il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”;*
- ñ all'art. 1, comma 836: **“Con decorrenza dal 1° dicembre 2021** è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati”;
- ñ all'art. 1, comma 837: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*
- ñ all'art. 1, comma 838: *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*
- ñ all'art. 1, comma 846: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;*

EVIDENZIATO, inoltre, che la novella legislativa in discorso interviene anche in materia di tariffe, determinando una prima quantificazione *standard* del prelievo, assicurando, peraltro, la parità di gettito



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

rispetto a quanto conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico (art. 1, comma 817, Legge n. 160/2019). A tal fine giova segnalare i seguenti commi dell'art. 1 della L. 160/2019:

ñ comma 826: **“La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente”:**

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

ñ comma 827: **“La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente”:**

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

ñ comma 829: **“Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità”;**

ñ comma 831: **“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:**

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”;

RISCONTRATO che la riforma del Capo I e II del D.Lgs. n. 507/93, in materia di occupazione di suolo pubblico e di imposta sui messaggi pubblicitari, così come formulata, costituisce un'assoluta novità, sebbene trattasi di fattispecie imponibili già note alla finanza locale, in quanto essa è stata emanata con il supposto intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e ridurre, quantomeno numericamente, il numero di prelievi a carico degli utenti;

DATO ATTO, tra l'altro, che l'istituzione del Canone unico patrimoniale, a differenza di quanto attiene la TOSAP e l'ICP, introduce, nell'ordinamento giuridico degli Enti locali, non più un'entrata tributaria, da iscrivere al Titolo I° delle entrate del bilancio di previsione, bensì un'entrata apparentemente di carattere patrimoniale, e, come tale, da iscrivere al Titolo III° delle entrate del bilancio comunale;

EVIDENZIATO, inoltre, che tale diversa natura del prelievo e dell'entrata comunale, rispetto a quanto sinora vigente, ha posto e continua a porre, soprattutto in dottrina, diversi interrogativi e dubbi di legittimità costituzionale inerenti alcuni aspetti del nuovo canone.

Il criterio per determinare se ci si trova di fronte ad un tributo o ad un corrispettivo è essenziale per chiarire, in caso di controversia, se sia competente il Giudice Ordinario o il Giudice Tributario. L'unificazione di prelievi già preesistenti, aventi natura diversa tra loro, non aiuta a chiarire le evidenziate incertezze giuridiche.

Il tentativo del Legislatore di trasformare in canone un prelievo che, ad ogni effetto, rappresentava una tassa, come quello della TOSAP/COSAP e quello della ICP/CIMP, si è scontrato, più volte, con l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo la quale è ininfluyente se il Legislatore qualifichi un tributo come prelievo fiscale o meno, quello che rileva, ai fini della qualificazione dell'entrata, è la caratteristica definita dagli elementi strutturali e funzionali della sua disciplina (cfr. Corte Costituzionale n. 64/2008 in materia di COSAP e n. 141/2009 in materia di CIMP).



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

La TOSAP e la ICP, confrontate con i tratti distintivi del nuovo Canone, hanno spinto alcuni autori alla conclusione che sono pacificamente rinvenibili elementi tipici del tributo, del tutto analoghi a quelli che hanno già portato ad escludere la natura patrimoniale del CIMP e che farebbero, quindi, propendere per la competenza delle Commissioni tributarie anche per il nuovo canone.

La presenza di questioni giuridiche di assoluta rilevanza, come quella prospettata, ma anche la difficoltà di applicazione del nuovo prelievo, peraltro, palesata anche da ANCI-IFEL, hanno fatto sì che, più volte, sia stata richiesta la revisione della norma di cui alla L. 160/2019 ed il rinvio al 2022 della nuova entrata, in attesa di chiarimenti.

Anche nell'iter di approvazione della Legge di conversione dello scorso D.L. n. 104/2020, sono stati presentati emendamenti in tal senso, tendenti a rinviare l'entrata in vigore della riforma, anche in considerazione del fatto che i Comuni, ad oggi, non sono nelle migliori condizioni per cambiare politiche consolidate relative alla fiscalità locale, adattandole al contesto emergenziale in corso;

PRESO ATTO, pertanto, che in base all'attuale contesto normativo e gestionale, come sopra descritto, resta, allo stato, pienamente applicabile la disciplina di cui al citato art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019;

TENUTO CONTO, come sopra esposto, che il canone è disciplinato dagli Enti locali, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

RICHIAMATO, a riguardo, il **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile;

DATO ATTO, conseguentemente, che alla data del 1° gennaio 2021, essendo abrogati i Capi I° e II° del D.Lgs. n. 507/93, non può essere considerata applicabile la TOSAP e l'ICP, come disciplinate, sino ad ora, rispettivamente con il Regolamento Comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/1996 e del Commissario Straordinario n. 208 dell'1/10/1994;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di stabilire e di approvare, per i motivi specificati in premessa, le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone unico patrimoniale), così come previsto e richiesto dall'art. 1, commi 817 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che **"gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"**;

VISTO e richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 gennaio 2021, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio, senza la necessità di adottare un'apposita e specifica deliberazione;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18/01/2021, il quale, all'art. 1, dispone un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, a tutto il 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che stabilisce il definitivo differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021;

VISTO, infine, l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, con il quale viene ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, alla data del 31/05/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16/02/2021, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto ***"Bilancio di previsione 2021/2023. Proposta di determinazione di aliquote e tariffe IMU, TARI ed altri tributi comunali per l'anno 2021. Provvedimenti inerenti e conseguenti, e successiva approvazione"***, con la quale è stato deliberato, tra l'altro:

"[...] DI RINVIARE, conseguentemente, ad apposito e specifico provvedimento l'adozione e l'approvazione delle tariffe per il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO) di cui all'art. 1, comma 816, L. 160/2019";

VISTA, inoltre, la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 10/03/2021, ad oggetto ***"Bilancio di previsione 2021/2023. Determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) per l'anno 2021. Provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione"***, con la quale si forniscono istruzioni e direttive alla Giunta ed al Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio 2021, in ordine alla risorsa di entrata relativa al canone unico;

RICHIAMATA, per completezza, la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 31/12/2020, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto ***"Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione"***



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019. Direttive e linee di indirizzo agli uffici tributi, commercio, polizia locale e urbanistica. provvedimenti inerenti e conseguenti", con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

"[...] E. DI IMPARTIRE, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento e delle nuove tariffe riguardanti il predetto Canone unico, le seguenti istruzioni e linee guida:

a) il precedente termine del 31 gennaio dell'anno di imposta, fissato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, per il versamento dell'ICP permanente, si intende posticipato alla data che verrà fissata con il nuovo regolamento comunale del Canone unico, anche in considerazione dell'adozione del provvedimento di approvazione delle nuove tariffe;

b) il precedente termine del 31 gennaio dell'anno di imposta, fissato dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, per il versamento della TOSAP permanente, si intende posticipato alla data che verrà fissata con il nuovo regolamento comunale del Canone unico, anche in considerazione dell'adozione del provvedimento di approvazione delle nuove tariffe;

c) i versamenti per la ICP e per la TOSAP temporanee restano, allo stato attuale, sospesi, fino alla data di approvazione del nuovo regolamento comunale del Canone unico, nel quale verrà disciplinata la ripresa dei versamenti, anche per le occupazioni e le concessioni temporanee avvenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di approvazione del regolamento e delle nuove tariffe;

d) resta confermato il procedimento per la presentazione delle istanze di occupazione del suolo pubblico e per l'esposizione dei mezzi pubblicitari, secondo quanto già stabilito con il Regolamenti comunali vigenti fino al 31/12/2020 (Regolamento TOSAP e ICP) e la conseguente possibilità, per i Responsabili dei Servizi interessati, di rilasciare il provvedimento autorizzatorio del caso;

f) ogni provvedimento adottato dovrà essere comunicato, in ogni caso, all'ufficio tributi/entrate del Comune, il quale provvederà, sulla base della normativa che sarà contenuta nel nuovo regolamento comunale del Canone unico, e tenuto conto del provvedimento di approvazione delle nuove tariffe, a calcolare il Canone dovuto per le fattispecie di riferimento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ed alla comunicazione all'utente interessato per l'incasso dell'entrata";

TENUTO CONTO che la disciplina della pubblicazione degli atti regolamentari e tariffari è stato completamente ridisegnato con l'approvazione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale, all'art. 15 bis, è intervenuto per riscrivere la precedente disciplina di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilendo, sostanzialmente, quanto segue:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscal

e
”
,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare n. 2/DF del MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 22/11/2019, ad oggetto *“Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30/12/2020;

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 20 del 30/09/2020;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei Settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, è stato richiesto ed ottenuto l'allegato parere favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, non essendo previsto, con il presente provvedimento, alcun impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone unico patrimoniale), relative all'anno 2021, così come previsto e richiesto dall'art. 1, commi 817 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".
- D. DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ALLEGATO "A"

TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

ART. 1, COMMI 817 E SEGUENTI, LEGGE N. 160/2019

TARIFFE ANNO 2021

IMPORTI IN EURO

CLASSE DEL COMUNE: FINO A 10.000 ABITANTI

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

	SUPERFICI INFERIORI 1 MQ.	SUPERFICI SUPERIORI 1 MQ.
TARIFFA PRIMI 10 GG	1,03	1,24
TARIFFA PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GG O FRAZIONE	0,31	0,37

Fino a giorni:	5/10	15	20	25	30
REGIME TARIFFARIO ORDINARIO DAL 2022					
SUPERFICI INFERIORI 1 MQ.	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
SUPERFICI SUPERIORI 1 MQ.	1,24	1,61	1,98	2,35	2,72
REGIME TRANSITORIO SOLO PER L'ANNO 2021					
SUPERFICI INFERIORI 1 MQ.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
SUPERFICI SUPERIORI 1 MQ.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del: 50%

Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli il diritto è maggiorato del: 50%

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del: 100%

DIRITTI D'URGENZA euro: 25,82



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	TARIFFE 2021
<u>CATEGORIA NORMALE</u>		
Fino a 1,00 MQ	-	11,40
> 1,00 MQ = 5,00 MQ	-	13,80
> 5,00 MQ = 8,00 MQ	-	20,70
> 8,00 MQ	-	27,30
<u>CATEGORIA NORMALE LUMINOSA</u>		
Fino a 1,00 MQ	-	22,80
> 1,00 MQ = 5,00 MQ	-	27,32
> 5,00 MQ = 8,00 MQ	-	34,16
> 8,00 MQ	-	40,95
<u>DIFFUSIONI DIVERSE</u>		
Volantinaggio	1	0,72
Sonora	1	0,90
Striscioni fino 1 mq.	15	11,43
Striscioni > 1 mq.	15	13,68
Automezzi fino a 3 mq.	-	59,70
Automezzi > 3 mq.	-	89,40
Motoveicoli	-	30,00
Rimorchi fino a 3 mq.	-	59,70
Rimorchi > 3 mq.	-	89,40
Pannelli luminosi fino a 1 mq.	-	33,30
Pannelli luminosi > 1 mq.	-	39,90
Pannelli luminosi in proprio fino a 1 mq.	-	16,80
Pannelli luminosi in proprio > 1 mq.	-	20,10
Proiezioni e diapositive	1	0,72
Aeromobili	1	45,00
Palloni frenati	1	22,50
Locandine	30	0,72



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TABELLA CANONE ANNUALE

	<u>CATEGORIA</u>	<u>RIDUZIONE</u>	<u>TARIFFA</u>
OCCUPAZIONI IN GENERE	Cat. 1 € x mq.	-	30,00
	Cat. 2 € x mq.	-	18,00
	Cat. 3 € x mq.	-	12,00
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	Cat. 1 € x mq.	25,00%	7,50
	Cat. 2 € x mq.	25,00%	4,50
	Cat. 3 € x mq.	25,00%	3,00
OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RITRAIBILI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO	Cat. 1 € x mq.	30,00%	9,00
	Cat. 2 € x mq.	30,00%	5,40
	Cat. 3 € x mq.	30,00%	3,60
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	Cat. 1 € x mq.	-	7,50
	Cat. 2 € x mq.	-	4,50
	Cat. 3 € x mq.	-	3,00
	PER OGNI 1.000 LITRI O FRAZIONE SUPERIORE A 3.000 LITRI		
	Cat. 1 € x mq.	-	9,38
	Cat. 2 € x mq.	-	5,63
	Cat. 3 € x mq.	-	3,75
PASSI CARRABILI (La tariffa è stata indicata ma la tipologia di cespite è esentata per regolamento)	Cat. 1 € x mq.	-	15,00 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)
	Cat. 2 € x mq.	-	9,00 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)
	Cat. 3 € x mq.	-	6,00 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)
PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E NON UTILIZZATI (La tariffa è stata indicata ma la tipologia di cespite è esentata per regolamento)	Cat. 1 € x mq.	-	3,00 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)
	Cat. 2 € x mq.	-	1,80 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

	Cat. 3 € x mq.	-	1,20 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)
PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (La tariffa è stata indicata ma la tipologia di cespite è esentata per regolamento)	Cat. 1 € x mq.	-	9,00 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)
	Cat. 2 € x mq.	-	5,40 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)
	Cat. 3 € x mq.	-	3,60 (TARIFFA RIPORTATA MA TIPOLOGIA ESENTE)
UTENZE (importo minimo euro 800,00)	-	-	1,50

TABELLA CANONE GIORNALIERO

	RIDUZIONE AL	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3
OCCUPAZIONI ORDINARIE DEL SUOLO	-	0,60	0,36	0,24
<i>Giornaliera</i>				
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	25,00%	0,15	0,09	0,06
<i>Giornaliera</i>				
OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RITRAIBILI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (riduzione al 30% tariffa ordinaria)	30,00%	0,18	0,15	0,09
<i>Giornaliera</i>				
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI (Riduzione al 25% della tariffa ordinaria)	-	-	-	-
<i>Giornaliera fino a 14 giorni</i>	25,00%	0,15	0,09	0,06
<i>Giornaliera da 14 a 30 giorni</i>	25,00%	0,08	0,05	0,03
<i>Giornaliera oltre i 30 giorni e contestuale pagamento anticipato</i>	25,00%	0,04	0,02	0,02
OCCUPAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Riduzione al 20% della tariffa ordinaria)	-	-	-	-
<i>Giornaliera fino a 14 giorni</i>	20,00%	0,21	0,10	0,06
<i>Giornaliera da 14 a 30 giorni</i>	20,00%	0,11	0,05	0,03
<i>Giornaliera oltre i 30 giorni e contestuale pagamento anticipato</i>	20,00%	0,05	0,03	0,02
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA (Riduzione del 50% della tariffa ordinaria)	-	-	-	-
<i>Giornaliera fino a 14 giorni</i>	50,00%	0,30	0,23	0,19
<i>Giornaliera da 14 a 30 giorni</i>	50,00%	0,15	0,12	0,10



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

<i>Giornaliera oltre i 30 giorni e contestuale pagamento anticipato</i>	50,00%	0,08	0,06	0,05
OCCUPAZIONE REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	-	1,03	0,52	0,39
<i>Giornaliera</i>				
OCCUPAZIONE REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE (Riduzione al 20% della tariffa ordinaria)	20,00%	0,21	0,10	0,06
<i>Giornaliera</i>				



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Economici-Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone unico patrimoniale), relative all'anno 2021, così come previsto e richiesto dall'art. 1, commi 817 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

D. DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 03-05-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 03-05-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 03-05-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 25-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 04-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 25-08-2021 al 09-09-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria